

TI_GERICHTE 17.2012.23 vom 14. Dezember 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-12-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2012.23_d20111214

FR: TI_GERICHTE 17.2012.23 du 14 décembre 2011

IT: TI_GERICHTE 17.2012.23 del 14 dicembre 2011

Regeste

Presupposti per la pronuncia della confisca di valori patrimoniali. Restituzione alla parte lesa in ripristino della situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP)

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi, giusta l'art 404 cpv. 1, la giurisdizione d'appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un'importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell'imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Giusta l'art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d'appello esamina per esteso ("plein pouvoir d'examen", "umfassende Überprüfung") la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l'appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrare (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766) . 2.a. L'appellante si oppone alla confisca pronunciata dalla Corte di prime cure, sostenendo che i presupposti per la pronuncia di una simile misura non sono adempiuti: in estrema sintesi, con argomentazioni di cui diremo, per quanto occorra, in seguito, afferma di essere la legittima proprietaria della Jaguar che non può, dunque, essere oggetto di confisca da parte dello Stato ma deve, invece, esserle restituita in ripristino della situazione legale, così come previsto dall'art. 70 CP. b. La risposta alla questione sottoposta al giudizio di questa Corte - confisca sì o no - presuppone l'accertamento della titolarità del

diritto di proprietà sulla vettura oggetto di sequestro. b.1. Giusta l'art. 714 cpv. 1 Codice civile svizzero (CC), per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all'acquirente ai sensi degli artt. 922 e segg. CC. Pertanto, oltre ad un valido titolo, il trasferimento della proprietà mobiliare presuppone un'operazione d'acquisizione che, a sua volta, comprende un atto di disposizione (per cui il debitore manifesta la sua volontà di spossessarsi della cosa) e un atto materiale, cioè un atto di trasferimento del possesso vero e proprio (Steinauer, *Les droits réels*, Tome II, n. 2010-2019, pagg. 264 e segg., ed in particolare la nota 2014a in cui si da atto, da un lato, che la questione della distinzione fra atto di disposizione e trasferimento del possesso è controversa in dottrina - Schwander, in *Basler Kommentar, ZGB II*, ad art. 714 CC, n. 3-4, pag. 1327; Habb/Simoni/Scherrer/Zobl, in *Zürcher Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht*, Bd IV/1, Zurigo 1929-1977, ad art. 714 CC, n. 13 e segg.; Rumo-Jungo/Schmid/Schneider/Tuor, *Das schweizerische Zivilgesetzbuch*, Zurigo 2002, pagg. 902 e segg. - e, dall'altro, che Piotet - in *Traité de droit privé suisse V/2* - nega la necessità dell'atto di disposizione, ritenendo sufficiente l'atto materiale). La principale modalità di trasferimento del possesso di una cosa mobile prevista dal diritto svizzero consiste nella consegna della cosa medesima all'acquirente, che può avvenire personalmente oppure fra assenti. Se la consegna avviene personalmente, l'art. 922 cpv. 1 CC prevede che il possesso viene trasferito con la consegna della cosa direttamente dalle mani dell'alienante a quelle dell'acquirente, oppure con la messa a disposizione dell'acquirente dei mezzi che gli permettono di avere la cosa in suo potere. Quando la consegna della cosa ha, invece, luogo tra assenti - perché l'alienante o l'acquirente o entrambi non sono presenti - il possesso viene trasferito validamente quando la cosa viene consegnata, comunque, nelle mani dell'acquirente presente oppure nelle mani del suo rappresentante (art. 923 CC). Il diritto svizzero permette, dunque, la rappresentanza (non sottoposta agli art 32 e segg. CO) nell'ambito del trasferimento del possesso che viene, nei casi definiti, trasferito all'acquirente - possessore originario ma indiretto - per il tramite di un intermediario (rappresentante) che acquista invece - con la consegna della cosa nelle sue mani - il possesso derivato ma diretto del bene mobile trasferito (Steinauer, *op. cit.*, Tome I, n. 256 e 258, pagg. 71-72). b.2. Il contratto di leasing è un contratto innominato, secondo cui il fornitore del leasing si obbliga a cedere l'uso e il godimento di una cosa mobile o immobile - acquisita da un terzo fornitore - all'assuntore del leasing che s'impegna, in cambio, a pagare al fornitore di leasing dei contributi periodici (cfr. DTF 119 II 236, consid. 3 e 4; DTF 118 II 150, consid. 4). Il leasing è, dunque, una particolare forma di finanziamento, concessa dal fornitore all'assuntore del leasing e che presuppone la coesistenza di due relazioni principali, e meglio: - una relazione tra il fornitore del leasing e il terzo fornitore della cosa che concludono tra loro un contratto di compravendita con cui il primo acquista dal secondo la cosa oggetto del contratto; - una relazione tra il fornitore e l'assuntore del leasing che sottoscrivono il contratto di leasing vero e proprio secondo cui il bene, oggetto del contratto e di esclusiva proprietà del fornitore del leasing, è messo da quest'ultimo a disposizione dell'assuntore del leasing, dietro versamento di contributi periodici (Favre/Tercier, *Les contrats spéciaux*, Zurigo 2009, § 91, n. 7774 e segg.). In forza di tali contratti, il trasferimento del possesso - e, quindi, della proprietà - della cosa al fornitore del leasing avviene in applicazione dell'art 923 CC: egli ne acquisisce il possesso originario e indiretto al momento in cui il terzo fornitore trasferisce il possesso della cosa - oggetto del contratto di compravendita e del contratto di leasing - all'assuntore del leasing che, in virtù del contratto di leasing, ne acquisisce il possesso diretto e derivato, a nome e

per conto del fornitore del leasing (DTF 118 II 150 in Jdt 1994 II, pag. 109). Ai fini del trasferimento del possesso, e dunque della proprietà mobiliare, l'assuntore è il rappresentante, ai sensi dell'art. 923 CC, del fornitore del leasing (Hürlimann-Kaup / Schmid, Sachenrecht, Zurigo 2003, n. 1996, pag. 445; DTF 118 II 150 in Jdt 1994 II, pag. 109).

b.3. Per verificare la conclusione del primo giudice secondo cui la ACPR 2 ha acquisito la proprietà della Jaguar in questione occorre, dunque, verificare se il contratto di vendita della vettura è valido e (le due condizioni sono cumulative) se vi è stata una valida operazione di acquisizione, in particolare se vi è stato trasferimento del possesso dal AP 1 alla società di leasing.

b.3.1. Se non vi possono essere dubbi sulla nullità del contratto di leasing di cui trattasi, la società ACPR 1 non avendo mai avuto la volontà di concludere un simile contratto, questa Corte nutre forti perplessità anche sulla validità del contratto di compravendita della vettura per almeno due motivi. Da un lato, perché la ACPR 2, compensando il prezzo di acquisto della Jaguar, sembra avere manifestato l'intenzione - peraltro accettata dal garage - di invalidare il contratto di compravendita in precedenza sottoscritto, opzione questa consentitagli dal momento che il contratto è, evidentemente, viziato da dolo ai sensi dell'art. 28 CO (Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, Basilea 2003, ad art. 31 CO, n. 12 e 14, pagg. 193 - 194; DTF 106 II 346, consid. 3a; DTF 64 II 135; RO 98 II 96 in Jdt 1973 I pag. 180; cfr. n.21 e seg per l'effetto ex tunc della risoluzione del contratto ex art. 28 CO e, fra gli altri, DTF 106 II 346, consid. 3a e 64 II 132 consid. 3 che ha precisato che la volontà di invalidare il contratto non deve necessariamente essere manifestata in modo esplicito ma può essere dedotta dal comportamento assunto dalla parte ingannata). Dell'inganno che ha indotto la ACPR 2 a sottoscrivere il contratto di acquisto della vettura Jaguar in oggetto risponde, infatti, la AP 1, responsabile, in virtù dell'art. 55 CO, dell'agire dell'allora suo dipendente: il contratto d'acquisto si fondava, in effetti, sul presupposto - errato - che fosse effettivamente la ACPR 1 a voler sottoscrivere il contratto di leasing per la medesima vettura. Non ha da essere dimostrato che, senza una controparte solvibile interessata alla vettura, la ACPR 2 non avrebbe sottoscritto il relativo contratto d'acquisto. D'altro canto, ci si può chiedere se la stretta interdipendenza dei due contratti - dimostrata, in particolare, dalla clausola secondo cui il contratto di vendita è sottoposto a condizione sospensiva nei casi in cui, come in concreto, il contratto di leasing prevede un diritto di revoca (AI4) - non imponga di concludere che i due contratti non possano non avere una sorte comune (cfr. Giovanoli, Le contrat de leasing et le droit suisse, in JdT 1981 I, p. 40 ed in particolare la nota 24).

b.3.2. La questione della validità del contratto di compravendita può, comunque, rimanere indecisa ritenuto che, anche qualora essa dovesse essere risolta positivamente, ciò ancora non basterebbe a concludere che la ACPR 2 è divenuta proprietaria dell'autovettura ritenuto come, per il trasferimento della proprietà mobiliare, al valido titolo debba aggiungersi la trasmissione del possesso della cosa e preso atto di come ciò non sia avvenuto in concreto. Infatti, la Jaguar è stata consegnata non al rappresentante -designato dalla ACPR 2, e meglio alla ACPR 1 tramite N. - ma ai truffatori, cioè a terzi che non avevano alcun rapporto con la società di leasing e che, manifestamente, non avevano nemmeno la volontà di detenere la vettura per suo conto. La consegna della Jaguar nelle mani di persone diverse da quella designata ad acquisirne il possesso per conto dell'acquirente ACPR 2 ha, dunque, impedito il trasferimento a quest'ultima del possesso originario e indiretto della vettura e, quindi, della sua proprietà.

b.3.3. Non essendo la proprietà nemmeno stata trasferita ai truffatori facendo difetto, per essi, un valido titolo di acquisizione, forza è concludere che AP 1 è rimasta la legittima proprietaria della vettura.

c. Giusta l'art. 70 cpv. 1 CP, il giudice

ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. In quest'ultimo caso, lo Stato non può pronunciare la confisca di valori patrimoniali provento di reato poiché a prevalere sulla stessa è, innanzitutto, la loro restituzione alla parte lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. Infatti, al fine di ristabilire i diritti del danneggiato, gli oggetti del patrimonio di quest'ultimo, che sono il prodotto di un reato di cui egli stesso è vittima, non possono essere confiscati e vanno invece allo stesso restituiti (STF 6B_17/2011 del 18 luglio 2011, consid. 2). Il danneggiato, per vedersi riconsegnare i valori patrimoniali ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 CP, non deve essere necessariamente proprietario del valore patrimoniale nel senso civilistico del termine, ma deve perlomeno essere titolare, ad esempio, di un diritto di pegno o di ritenzione esistente al momento della commissione del reato (FF 1993 III, pag. 219). In tal caso, una confisca può dunque essere decisa unicamente quando l'identità o il domicilio del danneggiato non sono conosciuti, oppure quando non è chiaro chi tra le parti lese ha un diritto sul valore soggetto a confisca (Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 70 CP, n. 25, pag. 733; Baumann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 70 CP, n. 42, pag. 1458, Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 70 CP, n. 9, pagg. 419-420). d. Giusta l'art. 115 cpv. 1 CPP, è parte danneggiata la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato. Posto che, in concreto, la AP 1 è sempre rimasta la legittima proprietaria della vettura e che, pertanto, è il suo patrimonio che è stato lesa con la consegna dell'autovettura agli autori della truffa (DTF 119 IV 339; DTF 120 Ia 220), è ad essa che va riconosciuta la qualità di parte lesa ai sensi degli art. 115 cpv. 1 CPP e 70 cpv. 1 CP. È, infatti, tale società che in seguito all'agire criminoso si è ritrovata ad essere proprietaria di una vettura senza più detenerne il possesso (poiché in mano ai truffatori) e senza averne incassato - e poterne incassare - il relativo prezzo. Sia nell'ipotesi in cui il contratto di compravendita della Jaguar sia nullo che in quella in cui tale contratto sia, invece, valido, il prezzo di fr. 88'000.- pagato per l'acquisto della vettura andava in ogni caso restituito all'acquirente ACPR 2 (ciò che è poi effettivamente avvenuto, come detto, per compensazione). Nel primo caso, la restituzione s'impondeva alla luce dell'effetto ex tunc dell'annullamento del contratto in seguito a dolo. Nel secondo, esso andava restituito in ragione dell'inadempimento contrattuale di AP 1, che ha consegnato la vettura a persone non autorizzate a prenderla in consegna per conto della società di leasing. Visto quanto precede, AP 1, oltre ad essere la legittima proprietaria della vettura Jaguar XJ 2.7 D, è certamente parte lesa dal reato di truffa, ciò che rende impossibile la confisca della vettura in ossequio a quanto previsto dall'art. 70 cpv. 1 CP. La confisca ordinata dal primo giudice deve, di conseguenza, essere annullata. La vettura dovrà essere restituita a AP 1 in ripristino della situazione legale. Tassa di giustizia e spese

E. 1.1

Il dispositivo n. 6 della sentenza 14 dicembre 2011 della Corte delle assise correzionali è annullato;

E. 1.2

È ordinata la restituzione a AP 1 della vettura Jaguar XJ 2.7 D, di colore nero n. telaio . 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'000.- - altri disborso fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti a carico dello Stato, che rifonderà all'appellante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

E. 3

Intimazione a:

E. 4

Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.